

Pubblicato il 03/07/2026

N. 01942 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2022, proposto da
Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Bcc Credito Cooperativo Società
Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato Mario Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Avola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Enrica Di Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

per l'accertamento

- e per la declaratoria della intervenuta cessazione dell'efficacia giuridica della convenzione di tesoreria intercorsa fra la Banca ricorrente ed il Comune di Avola con atto stipulato l'1.10.2010 e venuto a scadenza intervenuta cessazione dell'efficacia giuridica della convenzione di tesoreria scaduta il 30.9.2015;
- per accertare e dichiarare che nel periodo infra 1.10.2015-31.12.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pachino - BCC Credito Cooperativo società cooperativa ha reso il servizio di tesoreria per il Comune di Avola, in assenza di valide ed efficaci pattuizioni contrattuali, alle condizioni economiche rese note già con nota prot. n. 813 del 23.11.2015 e successivamente ribadite con nota prot. n. 63 del 26.01.2016, e che, conseguentemente, la stessa ha diritto alla percezione a titolo di compenso delle somme di cui alle fatture n. 2016SFE28 del 12.5.2016 e n. 2016SFE74 del 22.12.2016, emesse e comunicate anche informaticamente all'Ente e da questo ingiustificatamente rifiutate;
- per l'effetto condannare il Comune di Avola al pronto pagamento della complessiva somma di euro 24.386,63 (ventiquattromilatrecentoottantasei/63) pari all'importo delle due fatture n. 2016SFE28 del 12.5.2016 e n. 2016SFE74 del 22.12.2016 comprensivo di iva, oltre interessi di legge dalla data di emissione delle singole fatture e fino al soddisfo;
- in via subordinata, per le medesime causali, condannare il Comune di Avola al pagamento di quella diversa somma, non superiore 25.000,00 comprensiva di iva e comunque non inferiore ad euro 24.278,00 (sostanzialmente corrispondente al compenso stabilito nella convenzione stipulata per il periodo 2020-2023 fra le medesime Parti), ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per l'attività prestata in favore dell'Ente nel periodo 1.10.2015-31.12.2016 e di cui lo stesso si ingiustificatamente arricchito essendosi avvalso della prestazione dell'odierno ricorrente e non avendo provveduto a riconoscere alcun compenso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti; nessuno è comparso;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione notificato nelle date 7-8 luglio 2022 e depositato in data 26 luglio 2022, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino - BCC Credito Cooperativo società cooperativa ha rappresentato di aver notificato al Comune di Avola ricorso ad istanza di parte *ex art.* 172, lett. D, cod. giust. cont. (decreto legislativo, 26 agosto 2016, n. 174, in base al quale la Corte dei conti giudica “*su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato*”), con cui ha:

- sviluppato un articolato percorso argomentativo finalizzato a radicare la giurisdizione del giudice contabile;
- chiesto di accertare e dichiarare la intervenuta cessazione dell'efficacia giuridica della convenzione di tesoreria intercorsa fra la Banca ricorrente ed il Comune di Avola con atto stipulato l'1 ottobre 2010 e venuto a scadenza il 30 settembre 2015;
- chiesto di accertare e dichiarare che nel periodo *infra* 1 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016 la medesima Banca ha reso il servizio di tesoreria per il Comune di Avola, in assenza di valide ed efficaci pattuizioni contrattuali, alle condizioni economiche di cui alla nota prot. n. 813 del 23 novembre 2015, successivamente ribadite con nota prot. n. 63 del 26 gennaio 2016, con la conseguenza che la stessa ha diritto alla percezione a titolo di compenso le somme di cui alle fatture n. 2016SFE28 del 12 maggio 2016 e

n. 2016SFE74 del 22 dicembre 2016, emesse e comunicate anche informaticamente all'Ente e da questo ingiustificatamente rifiutate;

- chiesto, per l'effetto, di condannare il Comune di Avola al pagamento della complessiva somma di euro 24.386,63 pari all'importo delle due fatture n. 2016SFE28 del 12 maggio 2016 e n. 2016SFE74 del 22 dicembre 2016 comprensivo di Iva, oltre interessi di legge dalla data di emissione delle singole fatture e fino al soddisfo;

- chiesto, in via subordinata, per le medesime causali, di condannare il Comune di Avola al pagamento di quella diversa somma, non inferiore ad Euro 25.000,00, ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo *ex art.* 2041 cod. civ. per l'attività prestata in favore dell'Ente e di cui lo stesso si sarebbe ingiustificatamente arricchito, essendosene avvalso.

All'esito del giudizio la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con sentenza 11 ottobre 2021, n. 1035 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.

Con ricorso in riassunzione, pertanto, la Banca di Credito Cooperativo di Pachino - BCC Credito Cooperativo società cooperativa, rappresentando che la situazione non è *medio tempore* mutata rispetto al quadro fattuale sopra descritto (fatta salva l'aggiudicazione definitiva, solo in data 22 settembre 2020, del servizio di tesoreria per il periodo 2017-2023 e solo in data 5 maggio 2021 la stipula fra le parti di una nuova convenzione di gestione con durata prevista infra 16 gennaio 2020 – 15 gennaio 2023, che nulla prevede quanto al pregresso periodo cui si riferisce il credito in questione), ha provveduto alla riassunzione del giudizio e ha proposto le domande meglio indicate in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Avola, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile, inammissibile e comunque infondato, concludendo per la statuizione di rigetto.

1.2. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato memoria.

1.3. All'esito dell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024, con ordinanza 19 aprile 2024, n. 1471, sono stati disposti incombenti istruttori a causa della incompletezza del fascicolo processuale.

1.4. La parte resistente ha depositato documenti in data 19 aprile 2024 e in data 3 maggio 2024 la parte ricorrente ha depositato documenti in data 7 maggio 2024.

1.5. All'esito della pubblica udienza del giorno 29 maggio 2024, con ordinanza n. 2120 del 5 giugno 2024, il Collegio ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione sulla questione controversa, disponendo la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per la conseguente decisione.

1.6. In data 18 giugno 2025 è stata trasmessa l'ordinanza delle SS.UU. che ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

2. In data 4 giugno 2026 la ricorrente ha depositato "atto di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a."

3. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 il ricorso è stato posto in decisione.

4. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

5. Giova rammentare che:

- l'art. 84 Cod. proc. amm. dispone, in particolare, che *La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue* (comma 3) e che *Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa* (comma 4);

- l'art. 35 Cod. proc. amm. prevede che:

1. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: ... c) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato

integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito;

2. Il giudice dichiara estinto il giudizio: ... c) per rinuncia.

6. È stato condivisibilmente osservato che:

- la rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, in assenza di opposizione manifestata dalle parti che hanno interesse alla prosecuzione, determina l'estinzione del giudizio;

- anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 84, commi 1,2 e 3, c.p.a. il giudice può, comunque, valorizzare il comportamento delle parti processuali al fine di ravvisare una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta, con conseguente integrazione di una fattispecie di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ostativa alla disamina del merito della controversia (Consiglio di Stato, sezione sesta, 27 maggio 2022, n. 4263).

7. Nella fattispecie concreta in esame, la rinuncia, in adempimento dell'accordo transattivo sottoscritto dal comune (e non dal suo difensore), è stata notificata al comune di Avola presso la sede legale (all'indirizzo p.e.c. del protocollo) e non presso il procuratore costituito, sicché difettano i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, mentre risultano integrati quelli per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. (T.A.R. Bari, n. 439/2024).

Da tale "rinuncia irrituale", è, infatti, possibile desumere, come da giurisprudenza costante, argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dal sopra riportato art. 84, comma 4, Cod. proc. amm..

Invero, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; di recente, Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio

2019, n. 1271 e n. 1275) (Consiglio di Stato, sez. II, 14 novembre 2019, n. 7822), *non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità* (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, *sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004*) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).

8. Il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse *ex artt.* 35, comma 1, lett. c) e 84, comma 4 Cod. proc. amm..

9. L'andamento complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Consigliere

L'ESTENSORE

**Giuseppina Alessandra
Sidoti**

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO